

Decreto 24 marzo 1994, n. 371

“ Regolamento di attuazione dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, concernente la individuazione delle categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi”.

(G.U. del 14 Giugno 1994 n. 137)

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON I MINISTRI

DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELLA DIFESA, DEL TESORO E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7, commi 2 e 3, della [legge 21 febbraio 1990, n. 36](#), recante "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati";
Visti l'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e gli articoli 73, 74 e 75 del [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#), recante il regolamento di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65: "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, recante "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza";
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 9 aprile 1994;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Articolo 1

1. La licenza per il porto di armi prevista dall'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, puo' essere concessa in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa alle persone appartenenti ad una delle categorie sottoindicate che risultino esposte a grave rischio per l'incolumita' personale a causa dell'attivita' di servizio prestata, sempre che sussistano gli altri requisiti e presupposti richiesti dalla legge:

a) personale dipendente dall'Amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero, alle cancellerie civili e penali ed alle segreterie di sicurezza; conducenti di automezzi speciali; personale dipendente dell'Amministrazione della giustizia e dell'amministrazione penitenziaria delegato alla riscossione di somme;

b) medici, professionisti esperti in psicologia, in servizio sociale, in pedagogia, in psichiatria e criminologia clinica, personale insegnante, educatori e assistenti sociali, che svolgono a qualsiasi titolo la loro attivita' nell'ambito degli istituti penitenziari;

d) personale appartenente agli organismi previsti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

e) personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o uffici dipendenti dalle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

f) personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, non appartenente alle Forze di polizia, che presta servizio o esplica compiti scientifici e tecnici presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ovvero appartenente ai nuclei operativi di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

g) personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste avente compiti di direzione o comando del Corpo forestale dello Stato o di sue unita' organizzative, non appartenente al Corpo stesso;

h) responsabili dei servizi di certificazione C.I.T.E.S. per il controllo sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche in via di estinzione e sui loro prodotti, non appartenenti al Corpo forestale dello Stato;

i) personale delle Forze armate, compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto, addetto a servizi che comportano esposizione a rischio, giusta attestazione del sottocapo di stato maggiore della difesa o di forza armata, del capo ufficio del segretario generale della difesa, del comandante della regione militare, del dipartimento militare marittimo o della regione aerea competente per territorio;

l) personale civile dell'Amministrazione della difesa con profilo professionale di "addetto ai servizi di vigilanza" o di "capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia" inquadrato, rispettivamente, nella quarta e quinta qualifica funzionale, con l'incarico di guardia giurata o di agente di pubblica sicurezza";

m) appartenenti ai corpi o servizi di polizia municipale ai quali e' assegnata l'arma in via continuativa a norma dell'art. 6, comma 1,

lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145.

Articolo 2

1. Le disposizioni dell'art. 1 si applicano, altresì, quando permane l'attualità e gravità dell'esposizione a rischio per cause dipendenti dal servizio prestato nei confronti:

- a) delle persone indicate dall'art. 73, primo comma, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dall'art. 7, comma 1, della [legge 21 febbraio 1990, n. 36](#) cessate dal servizio;
- b) del personale delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, cessato dal servizio;
- c) delle persone appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 1, cessate dal servizio.

Articolo 3

1. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, l'autorità competente al rilascio della licenza richiesta in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa a norma del presente regolamento accerta l'attualità e gravità del rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio dei compiti di pubblica sicurezza.

2. Quando si tratta di personale cessato dal servizio, si tiene conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, **24 marzo 1994**

Il Ministro dell'interno

MANCINO

Il Ministro di grazia e giustizia

CONSO

Il Ministro della difesa

FABBRI

Il Ministro del tesoro

BARUCCI

Il Ministro delle finanze

GALLO

Visto, il Guardasigilli: **CONSO**

Registrato alla Corte dei conti il **20 maggio 1994**

Registro n. 1 Interno, foglio n. **218**